



COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ENTRATE MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17
del 15 aprile 2004

INDICE

Art. 1 – Entrate oggetto di definizione	pag 3
Art. 2 – Ambito di applicazione del procedimento di accertamento con adesione	
Art. 3 – Effetti della definizione	
Art. 4 – Riduzione delle sanzioni	pag.4
Art. 5 – Ufficio competente e responsabile del procedimento di definizione	
Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	
Art. 7 – Comparizione, termini ed avvio del procedimento di definizione	
Art. 8 – Contraddittorio e contenuto della definizione	pag.5
Art. 9 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	
Art. 10 – Effetti dell'istanza e sospensione dei termini	pag.6
Art. 11 – Invito a comparire e rinuncia all'istanza	
Art. 12 – Attività istruttoria	
Art. 13 – Atto di accertamento con adesione	pag.7
Art. 14 – Perfezionamento della definizione	
Art. 15 – Versamento dell'intero importo	
Art. 16 – Versamento rateale e prestazione di garanzia	
Art. 17 – Ricevuta di pagamento e garanzia	
Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie	pag.8
Art. 19 – Formalità	

Art. 1 – Entrate oggetto di definizione

Le entrate comunali possono essere definite mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, e sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.

In particolare, il procedimento di definizione può essere applicato alle seguenti entrate:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
- c) canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
- d) contributi o canoni relativi a concessioni per beni demaniali e a fitti e locazioni per beni patrimoniali;
- e) imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- f) canone per il servizio di disinquinamento delle acque;
- g) contributi, oneri e canoni relativi alle concessioni comunali;
- h) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- i) tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- j) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- k) canone per l'installazione degli impianti pubblicitari sul suolo pubblico, di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il procedimento di definizione può essere effettuato anche solo per alcuni dei periodi di riferimento dell'entrata.

Nel caso della presenza di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

Art. 2 – Ambito di applicazione del procedimento di accertamento con adesione

Il procedimento di definizione può essere applicato nell'ambito delle attività di controllo finalizzate all'accertamento dell'entrata ovvero dopo la notificazione del relativo avviso.

Il procedimento di definizione non si applica:

- a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione dell'entrata;
- b) in tutti i casi in cui le sanzioni amministrative pecuniarie derivino dalla violazione degli obblighi di dichiarazione dell'entrata, ferma restando l'applicabilità delle apposite circostanze esimenti, attenuanti o comunque agevolative.

La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari non costituiscono di per sé avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Ai fini del presente regolamento, per avviso di accertamento si intende ogni atto o provvedimento con il quale l'ufficio comunale competente, anche per il tramite del concessionario della riscossione, contesta al contribuente l'omesso o il parziale o il ritardato pagamento di un'entrata.

Art. 3 – Effetti della definizione

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né soggetto a successive integrazioni e/o modificazioni da parte dell'ufficio.

La definizione, di per sé, non esclude ulteriori attività di accertamento nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di una maggiore entrata in misura superiore al 30% (trentapercento) rispetto a quella definita.

Con il perfezionamento del procedimento di definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

Art. 4 – Riduzione delle sanzioni

Per effetto della definizione, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di pagamento e di dichiarazione dell'entrata sono ridotte alla misura del 30 % (trentapercento) del minimo di legge.

La riduzione non si applica alle sanzioni concernenti la mancata, incompleta e/o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

La riduzione non si applica neppure alle sanzioni stabilite per la mancanza di autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o altro analogo provvedimento amministrativo.

Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle circostanze esimenti previste dall'apposito sistema sanzionatorio.

Art. 5 – Ufficio competente e responsabile del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione è di competenza dell'ufficio preposto all'entrata, in persona del funzionario responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio competente, in via preventiva rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento ovvero, soltanto per l'imposta comunale sugli immobili, contestualmente all'avviso di accertamento, notifica al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire innanzi all'ufficio con le seguenti indicazioni:

- a) l'entrata oggetto dell'accertamento;
- b) il periodo interessato dall'accertamento;
- c) le ragioni a base dell'invito;
- d) la data ed il luogo della comparizione;
- e) i benefici derivanti dalla eventuale definizione;
- f) l'avvertenza che la mancata comparizione comporta la decadenza dalla facoltà di richiedere e fruire successivamente del procedimento di definizione di cui al presente regolamento.

Nel caso della presenza di più coobbligati, l'invito può essere notificato a ciascun coobbligato.

Art. 7 – Comparizione, termini ed avvio del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione prende avvio con la comparizione del contribuente.

Su richiesta del contribuente invitato a comparire ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, la data di comparizione può essere differita di non oltre trenta giorni, mediante semplice comunicazione.

La mancata, ingiustificata comparizione del contribuente comporta il mancato avvio del procedimento di definizione e rende priva di qualsiasi efficacia giuridica l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente medesimo.

La mancata comparizione del contribuente invitato e conseguentemente il mancato avvio del procedimento di definizione vengono registrati in un apposito verbale, sottoscritto dall'impiegato incaricato dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento.

Art. 8 – Contraddittorio e contenuto della definizione

Le persone fisiche, che non esercitino attività di impresa, intervengono personalmente nel procedimento oppure mediante il coniuge, parenti e/o affini appositamente delegati.

I soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero le persone fisiche che esercitano attività di impresa intervengono nel procedimento in persona del legale rappresentante in carica o di propri dipendenti appositamente delegati.

E' in ogni caso consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore speciale iscritto negli albi dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

La procura di cui al comma precedente deve essere conferita per iscritto mediante sottoscrizione appositamente autenticata, anche da parte del medesimo professionista delegato.

Il contribuente ovvero il soggetto comparso in rappresentanza di questo fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati e gli elementi ritenuti occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed esibisce i documenti originali in proprio possesso, depositandone, ove necessario, copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.

In occasione del primo incontro, l'ufficio fissa la data ultima per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, data per la quale le parti devono intendersi convocate senza alcuna ulteriore comunicazione, ai fini della conclusione del procedimento di definizione.

L'ufficio ed il contribuente hanno facoltà di concordare ulteriori incontri ma non oltre i quindici giorni successivi e solo nel caso in cui questi siano strettamente necessari a consentire la produzione di ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile ai fini della definizione.

Su espressa richiesta del contribuente, la definizione può essere estesa anche a periodi differenti rispetto a quelli interessati dal procedimento in corso.

L'ufficio redige un processo verbale di tutti gli incontri, indicando dettagliatamente tutta la documentazione prodotta e gli elementi cognitivi forniti dal contribuente.

Le omissioni e le dichiarazioni non veritiere imputabili al contribuente legittimano l'ulteriore azione di accertamento di cui all'art. 3, comma 2, fatta salva la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria nel caso in cui vengano ravvisate condotte penalmente rilevanti.

Art. 9 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento.

L'istanza successiva alla notificazione di un avviso di accertamento, anche in presenza di ricorsi pendenti, è ammessa soltanto nel caso in cui l'avviso non sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione dell'entrata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

L'istanza del contribuente deve essere motivata e completa dei necessari elementi probatori, in modo da consentire all'ufficio di formulare una proposta di definizione dell'entrata.

L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio oppure spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'istanza deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica, gli estremi dell'avviso di accertamento, se già notificato, e, in tale caso, una copia dello stesso avviso.

Ove non ravvisi i presupposti per la formulazione di una proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni, invitando contestualmente il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Al procedimento di definizione avviato ad iniziativa del contribuente si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 ed 8 del presente regolamento.

Art. 10 – Effetti dell'istanza e sospensione dei termini

Con la presentazione dell'istanza, il contribuente manifesta la propria disponibilità a valutare la proposta di definizione dell'ufficio, senza alcun impegno di carattere preventivo ad aderirvi.

La mancata definizione non preclude comunque al contribuente l'impugnazione giudiziale dell'avviso di accertamento notificato.

Nel caso di presentazione dell'istanza in fase successiva alla ricezione della notificazione di un avviso di accertamento, i termini per la proposizione del ricorso e per la riscossione dell'entrata restano sospesi per un periodo di novanta giorni decorrente dalla data di consegna, invio o spedizione dell'istanza e riprendono comunque a decorrere dalla notificazione dell'eventuale diniego da parte dell'ufficio.

Art. 11 – Invito a comparire e rinuncia all'istanza

Ad eccezione del caso previsto dall'art. 9, comma 6, del presente regolamento, se ne ravvisa i presupposti, l'ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza:

- a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base delle risultanze dell'istanza, indicando la data ed il luogo per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
- b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio nel caso in cui sia necessario procedere alla acquisizione di ulteriori elementi cognitivi.

La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento impedisce l'avvio del procedimento di definizione.

La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la contestuale chiusura del procedimento di definizione.

In ogni caso, il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione avviato in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione scritta.

Nel caso della presenza di più coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del giudizio o per cessata materia del contendere.

Art. 12 – Attività istruttoria

L'ufficio compie tutta l'attività istruttoria necessaria per la definizione dell'entrata, relativa al periodo interessato dal procedimento.

A tale fine, l'ufficio si avvale di dati, notizie ed elementi già disponibili o acquisiti in occasione del procedimento di definizione, compresi quelli già forniti dal contribuente.

Art. 13 – Atto di accertamento con adesione

L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.

L'atto deve contenere:

- a) gli elementi di fatto e di diritto del provvedimento, nonché i motivi della definizione;
- b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta dal contribuente;
- c) le modalità ed i termini di pagamento, nonché le garanzie per i casi di pagamento rateale.

Art. 14 – Perfezionamento della definizione

Il procedimento di definizione si perfeziona con il versamento de ll'intero importo di cui all'accertamento oppure, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata, accompagnata dalla prestazione di apposita garanzia.

Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascuna entrata o, in mancanza di apposita disciplina, secondo le disposizioni del regolamento generale delle entrate.

Art. 15 – Versamento dell'intero importo

Il versamento dell'intero importo, dovuto per effetto della definizione, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Nel caso di entrate riscosse a mezzo ruolo, l'ufficio procede all'iscrizione dell'importo dovuto.

In caso di mancato pagamento della cartella, salvo in ogni caso l'esperimento delle procedure esecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l'ufficio provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle ulteriori somme dovute.

Art. 16 – Versamento rateale e prestazione di garanzia

Il versamento dell'importo dovuto dal contribuente per effetto della definizione può essere eseguito anche mediante rateizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 13 del vigente regolamento generale delle entrate del Comune di Tivoli.

La prima rata deve comunque essere versata entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Le successive rate sono maggiorate degli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento della definizione mediante il versamento della rata iniziale.

Ove l'importo complessivo superi € 10.329,14, il contribuente deve prestare idonea garanzia, tramite polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del vigente regolamento generale delle entrate del Comune di Tivoli.

Art. 17 – Ricevuta di pagamento e garanzia

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la garanzia, ove prescritta.

A seguito della acquisizione della ricevuta e della garanzia, ove prescritta, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di rateizzazione, entro dieci giorni da ciascun versamento dalle rate successive, il contribuente fa pervenire all'ufficio la ricevuta dell'avvenuto pagamento, mediante consegna diretta oppure spedizione postale.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo è riscosso in una unica soluzione, anche nei confronti del soggetto garante.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.

Art. 19 – Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento:

–è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

–è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

–è reso pubblico mediante avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale da inoltrarsi con le modalità di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.